

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI della direttiva 76/768/CEE stabilisce un elenco di conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici. Le sostanze contrassegnate dal simbolo «(*)» possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate in tale allegato per scopi diversi dalla conservazione, se lo scopo specifico è apparente dalla presentazione del prodotto. Tuttavia, l'impiego di tali sostanze può essere soggetto a restrizioni contenute in altri allegati di tale direttiva.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato VI non contrassegnate dal simbolo «(*)» non possono essere utilizzate in concentrazioni diverse da quelle specificate nell'allegato e le altre restrizioni di cui all'allegato sono altresì di applicazione se le sostanze vengono utilizzate per altri scopi specifici.
- (3) Il comitato scientifico dei prodotti di consumo (di seguito «SCCP»), ha emesso un parere in base al quale le restrizioni relative al livello di utilizzo e le avvertenze di cui all'allegato VI devono essere applicate anche se i conservanti contrassegnati dal simbolo «(*)» sono utilizzati per altri scopi specifici.
- (4) La Commissione ha pertanto chiesto all'industria di trasmettere dati di sicurezza per le sostanze contrassegnate dal simbolo «(*)», qualora esse siano utilizzate in concentrazioni superiori per altri scopi specifici.
- (5) In base a tali dati di sicurezza il SCCP ha concluso che è sicuro l'impiego di diversi conservanti di cui all'allegato VI per altri scopi specifici in concentrazioni superiori.
- (6) I limiti di sicurezza per la concentrazione dei conservanti quando vengono utilizzati per altri scopi specifici devono essere inclusi nell'allegato III della direttiva 76/768/CEE. A fini di chiarezza è opportuno indicare, per le voci pertinenti nell'allegato III, che la stessa sostanza è elencata nell'allegato VI di tale direttiva.
- (7) Le sostanze non ritenute sicure dal SCCP per l'utilizzo in concentrazioni diverse da quelle stabilite nell'allegato VI per altri scopi specifici devono essere soggette alle restrizioni stabilite da detto allegato per l'impiego come conservanti. Il simbolo «(*)» deve pertanto essere soppresso da tali sostanze nell'allegato VI.
- (8) Al fine di garantire un approccio coerente, tutte le sostanze elencate nell'allegato VI che possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici, per altri impieghi specifici, in concentrazioni superiori a quelle stabilite in detto allegato devono essere contrassegnate dal simbolo «(*)».
- (9) Inoltre, il SCCP ritiene sicuro aumentare la concentrazione massima dell'acido benzoico e del suo sale di sodio nei prodotti da risciacquare e nei prodotti per l'igiene orale e aumentare la concentrazione massima dello zinco piritione nei prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo per l'impiego come conservante. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i numeri d'ordine 1 e 8 dell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE.
- (10) Secondo il SCCP inoltre, il metildibromo glutaronitrile non deve essere presente in alcun prodotto cosmetico, in quanto non è stato stabilito alcun livello di utilizzo sicuro per i prodotti cosmetici che richiedono e che non richiedono risciacquo. È pertanto necessario sopprimere tale sostanza dal numero d'ordine 36 dell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/1/CE della Commissione (GU L 25 dell'1.2.2007, pag. 9).

- (11) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 23 marzo 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 23 giugno 2008.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2007. Essi comunicano

immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue.

1) L'allegato III, parte 1, è modificato come segue:

sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine da 98 a 101:

N. d'ordine	Sostanza	Restrizioni			Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«98	Acido salicilico ⁽¹⁾ (N. CAS 69-72-7)	a) Prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo b) Altri Prodotti	a) 3,0 % b) 2,0 %	Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo. Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni ⁽²⁾
99	Solfiti e bisolfiti non organici ⁽³⁾	a) Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli b) Prodotti per lo stiramento dei capelli c) Prodotti di autoabbronzatura per il viso d) Altri prodotti di autoabbronzatura	a) 0,67 % espresso in SO ₂ libero b) 6,7 % espresso in SO ₂ libero c) 0,45 % espresso in SO ₂ libero d) 0,40 % espresso in SO ₂ libero	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
100	Triclocarban ⁽⁴⁾ (N. CAS 101-20-2)	Prodotti da eliminare con il risciacquo	1,5 %	Criteri di purezza: 3,3',4,4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm 3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene < 1 ppm Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
101	Zinco piritione ⁽⁵⁾ (N. CAS 13463-41-7)	Prodotti per i capelli da non eliminare con il risciacquo	0,1 %	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	

⁽¹⁾ Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 3.

⁽²⁾ Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

⁽³⁾ Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 9.

⁽⁴⁾ Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 23.

⁽⁵⁾ Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 8.»

2) L'allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

- a) nella colonna b, il simbolo «(*)» è soppresso per i numeri d'ordine 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 e 47;
- b) nella colonna b, il simbolo «(*)» è aggiunto per i numeri d'ordine 5 e 43;
- c) il numero d'ordine 1 è sostituito dal seguente:

N. d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«1	Acido benzoico (N. CAS 65-85-0) e il suo sale di sodio (N. CAS 532-32-1)	Prodotti da risciacquare, tranne i prodotti per l'igiene orale: 2,5 % (acido) Prodotti per l'igiene orale: 1,7 % (acido) Prodotti da non risciacquare: 0,5 % (acido)		
1a	Sali di acido benzoico diversi da quelli elencati al numero d'ordine 1 e esteri di acido benzoico	0,5 % (acido)»		

d) il numero d'ordine 8 è sostituito dal seguente:

N. d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«8	Zinco piritione (*) (N. CAS 13463-41-7)	Prodotti per capelli: 1,0 % Altri prodotti: 0,5 %	Solo prodotti da risciacquare. Da non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale.»	

e) il numero d'ordine 36 è soppresso.
